



Atto Dirigenziale n. 2391 / 2026

SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

Proposta n. 454 / 2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) AL GESTORE FERRIERA VALSABBIA S.P.A., CON SEDE LEGALE ED INSTALLAZIONE IPPC A ODOLO (BS), VIA MARCONI N. 13/15, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 2.2 E 2.3 A) DELL'ALLEGATO VIII) DELLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

dott. Riccardo Davini

Richiamati:

1. il decreto del Presidente della Provincia n. 168 del 02/05/2023 di conferimento al dott. Riccardo Davini, tra l'altro, dell'incarico di direzione dell'Area del Territorio, del Settore della Pianificazione Territoriale e del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio, fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
2. il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
3. gli atti organizzativi e di programmazione di questa Provincia;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali, per quanto rilevanti nel procedimento concluso con il presente provvedimento:

- legge n. 241/1990, recante norme sul procedimento amministrativo;
- legge n. 447/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 7 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- legge regionale n. 13/2001 "*Norme in materia di inquinamento acustico*";

- legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i. “*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente*”, i cui articoli 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla tipologia di installazione in oggetto;
- regolamento regionale 24/03/2006, n. 4, “*Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*”;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (cd. Codice dell’ambiente);
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- deliberazione di giunta regionale 30 novembre 2011, n. IX/2605 “*Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - Revoca della d.g.r. n. 5290/07*”;
- deliberazione di giunta regionale n. IX/4626 del 28/12/2012 avente all’oggetto: “*Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 9c. 4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/2009)*”;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- rettifica della decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- circolare n. 6 del 04/08/2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante “*Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*”;
- nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27/10/2014 recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante: “*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014*”, ed in particolare il paragrafo 12, laddove è specificato che i rifiuti sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008

e che pertanto gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle “sostanze pericolose pertinenti” eventualmente gestite nel sito;

- la deliberazione della giunta regionale n. 5065 del 18/04/2016 e il D.M. n. 95 del 19/04/2019 in merito alla verifica di sussistenza dell'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento;
- regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 6 “*Disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*”;
- decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/04/2019 n. 95 recante: “*Regolamento recante le modalità per la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. 152/06*;
- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- deliberazione di giunta regionale 21/12/2020, n. 4107, avente ad oggetto “*Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 'legge di semplificazione 2020' - sostituzione degli allegati a, b, c, d, e, f alla d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970*”;
- deliberazione di giunta regionale 08/02/2021, n. 4268 avente ad oggetto approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante “*Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative*”;
- legge 29/07/2021, n. 108 recante conversione in legge con modificazioni del d.l. 31/05/2021, n. 77 recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- deliberazione della giunta regionale n. 6408 del 23/05/2022, recante “*Approvazione dell'aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), comprensivo del programma regionale di bonifica delle aree inquinate (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) “piano verso l'economia circolare*”;

Visto l'atto dirigenziale di questa Provincia n. 2006 del 05/07/2017 con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (nel seguito AIA) per l'installazione IPPC denominata FERRIERA VALSABBIA S.P.A., con sede legale ed installazione IPPC a Odolo (BS), via Marconi n. 13/15, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.2 e 2.3 a) dell'allegato VIII) della parte seconda del d.lgs. 152/06;

Richiamata la Decisione di esecuzione della Commissione n. 2022/2110, di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 04/11/2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) relativa alle emissioni industriali, per l'industria di trasformazione dei materiali ferrosi;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia d.G.R. n. XI/3585 del 09/12/2024 con la quale la Regione Lombardia ha definito gli *“Indirizzi regionali per l'applicazione delle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2022/2110 per l'industria di trasformazione dei metalli ferrosi per le installazioni soggette ad Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)”*.

Dato atto che questa Provincia con nota n. 178996 del 18/09/2025 ha avviato il procedimento di riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. a) del d.lgs. 152/06 e s.m.i., per l'adeguamento alle BAT Conclusion del 04/11/2022 n. 2022/2110 per le industrie di trasformazione dei materiali ferrosi;

Dato atto che il gestore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota P.G. n. 00018344 e n. 00018353 del 02/02/2026;

Dato atto che il presente provvedimento aggiorna e modifica le condizioni a suo tempo dettate dall'AIA anche sulla base delle risultanze delle verifiche ispettive condotte da ARPA e delle valutazioni istruttorie in ordine a modifiche presentate dal gestore come riportate nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento al paragrafo A.0;

Dato atto che questa Provincia, con nota protocollo generale n. 99011 del 26/05/2026, ha convocato la conferenza di Servizi decisoria di cui agli articoli 14 e 14-ter della L. n. 241/90;

Richiamata la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del d.lgs. n. 152/06 svoltasi in data 16/06/2026 conclusasi con esito positivo e le dichiarazioni, i pareri e gli assensi resi in tale conferenza come riportati nel relativo verbale (in atti) relativi alle condizioni e alle prescrizioni che sono state trasfuse nel documento denominato *“Allegato tecnico”*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli elaborati cartografici denominati *“Planimetria_acque”*, *“Planimetria_gestione_rifiuti”*, trasmessi dal gestore con protocollo generale n. 119746/2026 del 29-06-2026, che si allegano al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Vista l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo in materia di bollo di cui alla nota protocollo generale n. 119746/2026 del 29-06-2026;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IX/2970 del 02.02.2012 e s.m.i. in materia di rinnovo e caratterizzazione delle modifiche impiantistiche ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;

Viste:

- a) la circolare n. 6 del 04.08.2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante *“Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”*;
- b) le note del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27.10.2014 e n. 12422 del 17/06/2015 recanti linee di indirizzo e modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- c) la d.G.R. n. 5065 del 18/04/2016 della Regione Lombardia in merito alla Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento;

Preso atto:

- che l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
- che, nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05”*;
- che con la deliberazione della giunta regionale n. 10124 del 07/08/09 sono state determinate le modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 24/04/08);
- deliberazione di giunta regionale n. IX/4626 del 28/12/2012 avente all'oggetto: *“Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9c. 4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/2009)”*;
- che il gestore richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione;

Tenuto conto che la ditta intestataria della presente autorizzazione è titolare della certificazione ISO 14001:2015 con il n. A2F09 del 19/10/05 rilasciata da IGQ valida fino al 31/10/2026;

Determinato, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in **€. 513.791,50 (Euro cinquecentotredicimilasettecentonovantuno/50)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

Operazione	Pericolosi/ Non Pericolosi	Quantità	Tipologia Rifiuto	Riduzione	Costo (€)
R13	NP	39.000	Come da Tabella	10%	688.818,0,
R4	NP	1.200.000	paragrafo B3.1		111864,56
R13	P	80 m ³	Come da Tabella	10%	2.826,00
D15		120 m ³	paragrafo C1.3		42.390,00
R13	NP	50 m ³	Come da Tabella paragrafo C1.3	10%	883,00
D15	NP	50 m ³			8831,00
R13	P	20 m ³		10%	706,50
AMMONTARE PARZIALE					856.319,16
Certificazione ISO14001:2004				40%	342.527,66
AMMONTARE TOTALE					513.791,50

Stabilito che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia, a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente atto, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

Richiamata la vigente normativa in materia di antimafia e la richiesta di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia in data 18/02/2026 prot. PR_BSUTG_Ingresso_0013739_20260218;

Preso atto che tale richiesta non risulta riscontrata e che, con nota di cui al protocollo generale n. 119746 e 119749 del 29-06-2026, il gestore ha trasmesso le dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti l'assenza, nei confronti dei soggetti titolari degli incarichi e delle posizioni proprietarie rilevanti nell'ambito della compagine di impresa, delle situazioni ostative indicate dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011;

Ritenuto di stabilire che in caso di eventuale esito negativo delle verifiche in materia di comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2 del d.lgs. 159/2011, si procederà alla sospensione dell'efficacia della presente autorizzazione ed alla sua eventuale revoca;

Ritenuto pertanto, in esito ai richiamati procedimenti, di rilasciare il presente provvedimento di riesame, anche con valenza di rinnovo, dell'AIA alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel presente atto, nel documento denominato "Allegato Tecnico" e planimetrie che ne formano parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;

Dato atto che le funzioni di controllo previste dall'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/06, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 24/2006, sono svolte dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento di Brescia);

Dato atto che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

Visti:

- la conforme proposta di provvedimento sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal funzionario dell'Ufficio Aria-Rumore, che ha validato l'Allegato Tecnico, e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2026-2028, parte integrante del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - Triennio 2026-2028, sezione rischi corruttivi e trasparenza, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 10/02/2026;

dispone

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ad ogni effetto,

1. di concludere positivamente, in esito al procedimento amministrativo in premessa indicato, la conferenza di servizi decisoria relativa al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) intestata al gestore FERRIERA VALSABBIA S.P.A., con sede legale ed installazione IPPC a Odolo (BS), via Marconi n. 13/15, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.2 e 2.3 a) dell'allegato VIII) della parte seconda del d.lgs. 152/06 (C.F. 03108690177 e P.IVA 02105240986), dando atto che la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1 della L. n. 241/90 sostituisce ad ogni effetto l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico, negli elaborati cartografici denominati "Planimetria_acque", "Planimetria_gestione_rifiuti.pdf", che ne formano parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. di precisare che:
 - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo;
 - la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
3. richiamato l'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, di prescrivere che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente, per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
4. richiamata la normativa vigente, di dare atto che:
 - a) ai sensi dell'art. 29-novies, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione o nuova domanda per modifica dell'impianto) informa la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai

quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;

- b) ai sensi dell'art. 29-novies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente (attualmente la Provincia), anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA;
 - c) ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia, al Comune interessato ed all'ARPA-Dipartimento di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;
 - d) ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA-Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
 - e) ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del d.lgs. n. 152/2006, il gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed **entro il termine di 12 anni dalla data di rilascio dell'AIA** o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (lettera b), precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;
 - f) secondo quanto previsto dai decreti attuativi di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del d.lgs. n. 152/2006, si provvederà a richiedere la prestazione, ove dovuta, delle garanzie finanziarie in esito alle risultanze della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del medesimo decreto legislativo;
5. di dare atto che, in caso di gestione di residui quali sottoprodotti:
- il gestore deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le indicazioni riportate nel regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 264 del 13.10.2016 ed esplicitate nella relativa circolare applicativa dello stesso Ministero protocollo n. 7619 del 30.05.2017 qualora applicabile;

- la descrizione della possibile gestione di residui quali sottoprodotti eventualmente riportata nell'allegato tecnico al presente provvedimento, non costituisce in alcun modo elemento di qualificazione in tal senso di tali materiali, essendo esclusivo onere del produttore la dimostrazione della sussistenza delle circostanze previste dall'art. 184-bis del richiamato d.lgs., in ogni fase della sua gestione, dalla produzione fino all'impiego finale, ovvero onere del detentore del materiale in caso di cessione dello stesso;

6. di dare atto altresì che:

- deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'installazione dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione; a partire dalle date previste per l'applicazione del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 dovranno essere seguite le procedure e disposizioni del suddetto decreto;
- il gestore dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- il gestore deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il gestore deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc.);
- sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

7. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, **513.791,50 (Euro cinquecentotredicimilasettecentonovantuno/50)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

8. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
9. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14.001 la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a **€. 342.527,66 (Euro trecentoquarantaduemilacinquecentoventisette/66)**, pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;
10. di stabilire che in caso di eventuale esito negativo delle verifiche in materia di comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2 del d.lgs. 159/2011, si procederà alla sospensione dell'efficacia della presente autorizzazione ed alla sua eventuale revoca;
11. che il presente atto venga comunicato al gestore FERRIERA VALSABBIA S.P.A., con sede legale ed installazione IPPC a Odolo (BS), via Marconi n. 13/15, all'ARPA Lombardia-Dipartimento di Brescia, al Comune di Odolo, all'UTR di Brescia, al gestore del SII A2A Ciclo Idrico, all'ATS di Brescia e al Comando VV.FF di Brescia mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata;
12. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE
RICCARDO DAVINI

Brescia, li 02-07-2026